



# CITTA' DI MUGGIO' - T.A.S.I. 2019

Si informano i sigg. Contribuenti che la Legge di Bilancio 2016 ha escluso dall'ambito di applicazione della T.A.S.I. le unità immobiliari destinate ad **abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore** e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). **Per abitazione principale si intende** l'immobile iscritto o che deve essere iscritto al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'esclusione riguarda anche le eventuali pertinenze dell'abitazione principale: **per pertinenze dell'abitazione principale si intendono** esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7, il Consiglio Comunale ha confermato le aliquote T.A.S.I. già vigenti per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 nella misura seguente:

ALIQUOTE T.A.S.I. 2019	
<b>2,00 per mille</b>	Per l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le pertinenze alla stessa ascrivibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte).
<b>1,00 per mille</b>	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26.02.1994, n. 133.
<b>2,30 per mille</b>	Aliquota ordinaria, per tutti gli altri immobili, compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

## IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE O IN COMODATO

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante versa il 15 per cento dell'ammontare complessivo della T.A.S.I. dovuta per l'immobile, calcolata utilizzando l'aliquota ordinaria (tipologia ALTRI FABBRICATI), mentre la restante parte (85 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. A decorrere dal 01.01.2016, la T.A.S.I. a carico del soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare, che vi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica; è fatta eccezione per le abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali il tributo continua ad essere dovuto anche dall'occupante. Per gli **immobili locati a canone concordato** ai sensi della Legge 09.12.1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento. Per le **abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado** (dai genitori ai figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale avendovi stabilito con il proprio nucleo familiare la dimora abituale e la residenza anagrafica, la base imponibile I.MU. e T.A.S.I. è ridotta del 50 per cento, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Muggiò. Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Muggiò un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni predette. Il comodante attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione I.MU./T.A.S.I. entro il 30.06 dell'anno successivo. In caso di morte del comodatario, il comodante conserva il beneficio in presenza del coniuge e di figli minori del comodatario. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla Risoluzione MEF 1/DF, che è pubblicata anche sul sito [www.comune.muggio.mb.it](http://www.comune.muggio.mb.it) alla sezione Tasse e imposte>T.A.S.I.

## QUANDO PAGARE

Il versamento dell'acconto dovrà essere effettuato entro il 17.06.2019, il versamento del saldo entro il 16.12.2019.

## COME PAGARE

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, anche in modalità telematica.

Il codice ente del Comune di Muggiò è: **F797**. I codici tributo sono i seguenti:

3958 – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (da utilizzare per le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9);

3959 – FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;

3960 – AREE FABBRICABILI;

3961 – ALTRI FABBRICATI. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale non supera € 2,49.

## CALCOLO T.A.S.I. ON LINE

Sul sito istituzionale [www.comune.muggio.mb.it](http://www.comune.muggio.mb.it) è attivo un calcolatore I.MU./T.A.S.I. *on line*, che consente il calcolo dei tributi dovuti nonché la formazione e stampa del modello di versamento F24.



# CITTA' DI MUGGIO' - I.MU. 2019

Si informano i Sigg. Contribuenti che il Consiglio Comunale ha confermato le aliquote e detrazioni I.MU. già vigenti per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 nella misura seguente:

ALIQUOTE I.MU. 2019	
<b>4,00 per mille</b>	Per l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le pertinenze alla stessa ascrivibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte).
<b>3,80 per mille</b>	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.).
<b>7,60 per mille</b>	Aliquota ordinaria, per tutti gli altri immobili.

## DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE I.MU. 2019

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le pertinenze alla stessa ascrivibili si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno nel corso del quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.).

### PRESUPPOSTO DELL'I.MU.

Presupposto dell'I.MU. è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. L'I.MU. non si applica al possesso dell'abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e alle pertinenze alla stessa ascrivibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. A norma dell'articolo 12 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.MU., si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per gli **immobili locati a canone concordato** ai sensi della Legge 09.12.1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento. Per le **abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado** (dai genitori ai figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale avendovi stabilito con il proprio nucleo familiare la dimora abituale e la residenza anagrafica, la base imponibile I.MU. e TA.S.I. è ridotta del 50 per cento, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Muggio. Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Muggio un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni predette. Il comodante attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione I.MU./TA.S.I. entro il 30.06 dell'anno successivo. In caso di morte del comodatario, il comodante conserva il beneficio in presenza del coniuge e di figli minori del comodatario. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla Risoluzione MEF 1/DF, che è pubblicata anche sul sito [www.comune.muggio.mb.it](http://www.comune.muggio.mb.it) alla sezione Tasse e imposte>I.MU.

### QUANDO PAGARE

Il versamento dell'acconto dovrà essere effettuato entro il 17.06.2019, il versamento del saldo entro il 16.12.2019.

### COME PAGARE

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, anche in modalità telematica.

Il codice ente del Comune di Muggio è: **F797**. I codici tributo sono i seguenti:

3912 – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (da utilizzare per le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9);

3914 – TERRENI;

3916 – AREE FABBRICABILI;

3918 – ALTRI FABBRICATI;

3925 – IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D – STATO.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale non supera € 2,49.

### CALCOLO I.MU. ON LINE

Sul sito istituzionale [www.comune.muggio.mb.it](http://www.comune.muggio.mb.it) è attivo un calcolatore I.MU./TA.S.I. *on line*, che consente il calcolo dei tributi dovuti nonché la formazione e stampa del modello di versamento F24.